

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI UROLOGIA.

Tra

ASL di Viterbo codice fiscale 01455570562 con sede legale in Viterbo via Enrico Fermi 15, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

E

Eurosanità S.p.A.- Casa di Cura Quisisana (di seguito denominata Struttura esterna), struttura privata non accreditata, con sede legale in Piazza dei Caprettari n.70 - 00186 Roma P.I./C.F.: 06726891002, in persona del Rappresentante Legale, Dott. Tullio Ciarrapico, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Casa di Cura.

PREMESSO CHE

- l'Azienda prevede, nel rispetto della normativa nazionale e della regolamentazione aziendale, lo svolgimento dell'attività libero-professionale sia presso strutture dell'Azienda che in strutture private non accreditate, tramite apposita convenzione;
- i Dirigenti Sanitari dall'Azienda, sono autorizzati a svolgere attività libero-professionale integrativa dell'attività istituzionale, anche al di fuori delle strutture aziendali;
- allo stato attuale ed a seguito dell'attività di ricognizione prevista dal comma 4 dell'art. 1 della Legge 120/2007 e s.m.i., si è riscontrato la carenza di ulteriori spazi adeguati allo svolgimento dell'attività libero professionale anche alla luce dell'esperienza pandemica che ha fatto riconsiderare la necessità di una generale riorganizzazione dei tempi e degli spazi dell'attività assistenziali;
- il Dirigente Medico, Dott. Antonio Rizzotto, ha richiesto l'autorizzazione a svolgere attività libero-professionale integrativa dell'attività istituzionale presso strutture esterne private non accreditate;
- le prestazioni in A.L.P.I. oggetto del presente accordo saranno esercitate dal Dirigente Medico, al di fuori dell'impegno orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente;
- la Struttura esterna garantisce con il presente atto che la struttura è conforme alle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza, comprese quelle relative al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nello specifico:
 - la Struttura, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/08 e s.m.i., fornirà al personale dell'Azienda informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cui all'art. 65, comma 2 del D.lgs. 230/95 e s.m.i. per ciò che concerne l'obbligo di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti; la Struttura è tenuto all'aggiornamento anche del DVR in termini di interferenza connessa all'operatività del personale dell'Azienda.;
 - la sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs 81/08 e al D. lgs. 230/95 e s.m.i. nei confronti del personale dell'Azienda impiegato nel servizio è a carico della stessa Azienda. Il servizio di dosimetria relativamente agli ambienti di esecuzione del servizio (dosimetria personale e ambientale) è a carico della Struttura, che vi provvederà

direttamente con propri mezzi e risorse. La Struttura fornirà all'Azienda le misure radiometriche di tutti gli ambienti in cui entrerà personale, affinché l'Esperto Qualificato dell'Azienda possa riportare le dosi del personale nella scheda dosimetrica personale. L'Azienda fornirà alla Struttura i giudizi di idoneità del personale e gli esiti dosimetrici;

- la Struttura, ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 230/95 e s.m.i., fornirà al personale dell'Azienda i necessari mezzi di protezione e si assicurerà dell'impiego di tali mezzi. E' vietato adibire i lavori ad attività che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'art. 96 del decreto citato.

- Che la Struttura esterna dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere titolare delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività sanitaria e di essere in possesso delle apparecchiature, spazi e servizi adeguati e conformi ai requisiti di legge per lo svolgimento dell'A.L.P.I. nelle specialità praticate dal professionista dell'Azienda, di cui garantisce l'idoneità igienico sanitaria e la relativa sicurezza, nonché che possiede l'esperienza, l'organizzazione ed il personale per fornire all'Azienda i servizi di cui necessita;

- Che la Struttura esterna dichiara sotto la propria responsabilità di non essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 6, punto 6 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni e dei conseguenti atti regionali, di impegnarsi a comunicare previamente e tempestivamente all'Azienda una eventuale sopravvenienza a modifica di tale situazione e di essere a conoscenza che la presente convenzione con l'Azienda non costituisce accreditamento;

- Le parti rinviando alla definizione di un disciplinare operativo organizzativo, definito tra la ASL di Viterbo e la Struttura Esterna, in merito a:
 - entità delle risorse rese disponibili dalla Struttura esterna (sedute operatorie, tecnologie, dispositivi ed altri servizi);
 - modalità di rilevazione e comunicazione delle attività erogate, delle presenze e degli orari del personale della ASL di Viterbo presso la Struttura Esterna;
 - responsabilità e condivisione dei dati e documenti relativi a ciascun evento assistenziale che abbiano impatto sulla responsabilità professionale del dipendente e della ASL di Viterbo;
 - trattamento dei dati personali degli interessati ai sensi e per gli effetti ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016

- la Struttura Esterna si impegna ad adottare tutte le procedure di sicurezza e tutte le procedure igieniche in essere alla data di sottoscrizione del presente atto sia quelle che verranno poste in essere successivamente alla formalizzazione del presente atto e comunicate dalla Struttura Esterna all'Azienda.

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Premesse

L'Azienda e la Struttura Esterna Eurosanità S.p.A.- Casa di Cura Quisisana convengono con il presente atto che il Dirigente Medico Dott. Antonio Rizzotto svolga prestazioni professionali nella branca di Urologia presso la sede della Struttura Esterna sita Via Gian Giacomo Porro n. 5 – 00197 Roma.

La Struttura Esterna mette a disposizione il supporto tecnico-logistico-organizzativo per lo svolgimento delle attività professionali del Dott. Antonio Rizzotto.

Articolo 2 Oggetto

Il Dott. Antonio Rizzotto svolgerà tale attività al di fuori dell'impegno orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di insorgenza di eventi non programmabili, le necessità dell'Azienda saranno prevalenti, anche se ostative, all'esecuzione dell'attività di cui alla presente convenzione.

Le prestazioni descritte nell'allegato 1 del rinnovando accordo a cui si rimanda integralmente e incondizionatamente (documento agli atti e dichiarato dalle parti come noto e accettato senza possibilità di modifiche non espressamente approvate con atto deliberativo) saranno eseguite presso la Struttura esterna nel rispetto del limite di cui all'art 4 comma 6 del DM 28 febbraio 1997 nelle giornate sottoelencate che dovranno essere autorizzate dal Direttore della UOC/UOSD di afferenza o dal Direttore di Dipartimento nel caso di Direttore di UOC/UOSD:

Mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 20:00

Per le attività in regime di ricovero verrà concordata di volta in volta la richiesta di occupazione della sala operatoria.

L'ASL di Viterbo non rilascerà autorizzazioni all'erogazione di prestazioni non erogate dall'Azienda in regime istituzionale ai sensi del DCA n. 000440 del 18/12/14.

Articolo 3 Tariffe professionisti

Gli importi delle prestazioni sono fissati dal singolo professionista secondo un tariffario proposto dallo stesso che prevede la classificazione delle prestazioni (chirurgiche ed ambulatoriali) in classe di prestazioni e che dovrà essere sottoposto ad accettazione da parte dell'Azienda.

Le percentuali trattenute saranno quelle previste dal Protocollo di Contrattazione Integrativa aziendale vigente.

Alle prestazioni rese a pazienti beneficiari di coperture assicurative oggetto di accordo tra la Struttura esterna e le Società Assicuratrici, Enti e/o Fondi ("Assicurazioni"), saranno automaticamente applicate le tariffe previste per tali accordi.

Articolo 4 Aspetti economici

- *attività libero professionale in regime di ricovero ordinario e day surgery*

I rapporti economici delle attività libero professionali in regime di ricovero sono così regolati:

a) alla Struttura Esterna competono i seguenti onorari:

1. *comfort* alberghiero;
2. *equipe* medica;

3. accertamenti clinici e diagnostici strumentali collegati al ricovero, compreso il pre e post ricovero;
4. eventuali altre consulenze specialistiche di cui sia richiesto il concorso all'intervento richieste dal professionista dell'Azienda.

b) all'ASL di Viterbo competono i seguenti onorari:

1. compenso professionale del professionista definito in conformità dei criteri previsti per i ricoveri in libera professione della ASL di Viterbo come da Regolamento vigente;
2. compenso professionale di altri operatori dell'Asl di Viterbo componenti l'equipe chirurgica individuata dal professionista.

Le competenze nette spettanti sono determinate nella misura prevista per i ricoveri in libera professione dell'Azienda ASL di Viterbo come da Regolamento e da protocollo di contrattazione integrativa aziendale vigenti.

Inoltre l'Asl di Viterbo corrisponderà alla Struttura Esterna per l'attività eseguita in regime di ricovero ordinario/day surgery quale partecipazione a ristoro dell'utilizzo degli spazi resi una percentuale del 2%, 3%, 4% a seconda della classificazione chirurgica di competenza dell'intervento (C: bassa, B: media, A: alta complessità) indicata nel tariffario del professionista. Tale percentuale sarà trattenuta dalla ASL di Viterbo sulla tariffa applicata dal professionista.

- *attività libero professionale in regime di specialistica ambulatoriale*

I rapporti economici delle attività libero professionali in regime di specialistica ambulatoriale sono regolati nel modo che segue:

c) alla Struttura Esterna competono i seguenti onorari:

1. supporto equipe medica;
2. eventuali altre consulenze specialistiche richieste dal professionista dell'Azienda.

d) all'ASL di Viterbo competono i seguenti onorari:

1. il compenso del professionista determinato dallo stesso e definito in conformità dei criteri previsti per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in libera professione della ASL di Viterbo come da Regolamento vigente.

Inoltre l'Asl di Viterbo corrisponderà alla Struttura Esterna per l'attività eseguita in regime ambulatoriale quale partecipazione a ristoro dell'utilizzo degli spazi resi una percentuale del 2%,3%,4% a seconda della classificazione delle prestazioni ambulatoriali dettagliate nel tariffario del professionista. Tale percentuale sarà trattenuta dalla ASL di Viterbo sulla tariffa applicata dal professionista.

Articolo 5 Prenotazioni

Le prenotazioni verranno effettuate attraverso il sistema Recup, direttamente dal paziente o per il tramite del professionista autorizzato o attraverso la Struttura Esterna qualora abilitata a tale sistema.

Articolo 6 Fatturazione e pagamenti

- attività libero professionale in regime di ricovero

La Struttura esterna provvederà ad emettere:

- fattura al paziente, per la parte di cui all'art. 4, lettera a).
- fattura alla ASL di Viterbo per la parte relativa alla percentuale del 2%, 3%. 4% a seconda della classificazione alla classe chirurgica di competenza dell'intervento (C: bassa B: media A: alta complessità) quale partecipazione a ristoro dell'utilizzo degli spazi resi dalla Struttura Esterna;

Il professionista, attraverso il software aziendale, emetterà al paziente, per conto dell'Azienda di Viterbo, fattura relativa al suo onorario, di cui all'art. 4, lettera b), punto 1.

Nel caso in cui partecipi un'equipe composta da personale dipendente dell'Asl di Viterbo individuato dal professionista, verrà emessa fattura dalla U.O.C. Pianificazione, Programmazione, Controllo di Gestione, Bilancio e S.I., sulla base della documentazione fornita dal professionista.

Il paziente solvente provvederà ad effettuare, due pagamenti, in favore della Struttura esterna e dell'Azienda di Viterbo, ciascuno relativo alla parte di rispettiva competenza. La quota di competenza dell'Azienda dovrà essere versata dal paziente sulle seguenti coordinate bancarie, specificando obbligatoriamente il numero di fattura:

BANCA: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CON SEDE in Via Genova, 52 –
filiale 14500 Viterbo 01100

IBAN: IT66R010051450000000218040

Nel caso in cui il paziente sia beneficiario di copertura assicurativa, oggetto di accordo tra la Struttura esterna e le Società Assicuratrici, Enti e/o Fondi ("Assicurazioni"), il pagamento verrà effettuato;

- direttamente dalla Compagnia di Assicurazione, Enti e/o Fondi alla Struttura Esterna la quale rimetterà all'Azienda, la quota spettante di competenza;
- oppure
- dalla Compagnia di Assicurazione, Enti e/o Fondi direttamente all'Azienda sulle seguenti coordinate bancarie, specificando obbligatoriamente il numero di fattura:

BANCA: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CON SEDE in Via Genova, 52 –
filiale 14500 Viterbo 01100

IBAN IT66R010051450000000218040

Per patto espresso tra le parti, sia nel caso di paziente solvente che nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di copertura assicurativa con Compagnia di Assicurazione, Enti e/o Fondi, qualora lo stesso dovesse versare alla Struttura Esterna, anche la quota di spettanza dell'Azienda, la Struttura esterna si impegna a riversarla alla ASL di Viterbo entro 15 giorni dall'avvenuto incasso o accredito in favore della stessa.

Decorso tale termine, la ASL di Viterbo avrà diritto di procedere al recupero del proprio credito nei confronti della Struttura Esterna, con aggravio di spese amministrative ed applicazione di interessi moratori al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002, nel rispetto delle modalità e dei termini contenuti nel vigente regolamento aziendale per il recupero dei crediti.

La struttura Esterna dovrà rendicontare mensilmente alla ASL di Viterbo la quantità delle prestazioni erogate dal singolo professionista indicando:

- il dettaglio dell'intervento chirurgico eseguito indicando rispettivamente il DRG prodotto e le procedure eseguite con il sistema di classificazione degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostico-terapeutiche (ICD-9-CM);

- attività libero professionale in regime di specialistica ambulatoriale

La Struttura esterna provvederà ad emettere:

- fattura al paziente, per la parte di cui all'art. 4, lettera c).
- fattura alla ASL di Viterbo per la parte relativa al 2%, 3%,4% a seconda della classificazione delle prestazioni ambulatoriali, prevista nel tariffario del professionista, quale partecipazione a ristoro dell'utilizzo degli spazi resi dalla Struttura esterna.

Il paziente solvente provvederà ad effettuare, due pagamenti, in favore della Struttura esterna e dell'Azienda di Viterbo, ciascuno relativo alla parte di rispettiva competenza. La quota di competenza dell'Azienda dovrà essere versata dal paziente sulle seguenti coordinate bancarie, specificando obbligatoriamente il numero di fattura:

BANCA: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CON SEDE in Via Genova, 52 –
 filiale 14500 Viterbo 01100
 IBAN IT66R010051450000000218040

Nel caso in cui il paziente sia beneficiario di copertura assicurativa, oggetto di accordo tra la Struttura esterna e le Società Assicuratrici, Enti e/o Fondi ("Assicurazioni"), il pagamento verrà effettuato:

- direttamente dalla Compagnia di Assicurazione, Enti e/o Fondi alla Struttura Esterna la quale rimetterà all'Azienda, alla quota spettante di competenza;
- oppure
- dalla Compagnia di Assicurazione, Enti e/o Fondi direttamente all'Azienda sulle seguenti coordinate bancarie, specificando obbligatoriamente il numero di fattura:

BANCA: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA CON SEDE in Via Genova, 52 –
 filiale 14500 Viterbo 01100
 IBAN IT66R010051450000000218040

Per patto espresso tra le Parti, sia nel caso di paziente solvente che nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di copertura assicurativa con Compagnia di Assicurazione, Enti e/o Fondi, qualora lo stesso dovesse versare alla Struttura esterna, anche la quota di spettanza dell'Azienda, la Struttura esterna si impegna a riversarla alla ASL di Viterbo entro 15 giorni dall'avvenuto incasso o accredito in favore della stessa.

Decorso tale termine, la ASL di Viterbo avrà diritto di procedere al recupero del proprio credito nei confronti della Struttura Esterna, con aggravio di spese amministrative ed applicazione di interessi moratori al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002, nel rispetto delle modalità e dei termini contenuti nel vigente regolamento aziendale per il recupero dei crediti.

La struttura Esterna dovrà rendicontare mensilmente alla ASL di Viterbo la quantità delle prestazioni erogate dal singolo professionista indicando:

- il dettaglio delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

Articolo 7
Copertura assicurativa e responsabilità

L'ASL di Viterbo garantisce la copertura assicurativa per RCT per qualunque accadimento verificatosi in ragione dell'attività svolta dai singoli professionisti dell'ASL di Viterbo, sia nei confronti dei pazienti ricoverati sia dei visitatori, nei limiti delle responsabilità ascrivibili ai professionisti della ASL di Viterbo.

La degenza ordinaria ed intensiva dei pazienti presso la Struttura Esterna avviene sotto la responsabilità clinica e medico-legale della medesima Struttura attraverso il proprio personale, che avrà cura di garantire la continuità assistenziale nelle 24 ore.

La Struttura Esterna è anche responsabile in ordine alla complessiva conduzione ed organizzazione del percorso di accettazione, degenza ordinaria e intensiva durante l'intera durata del ricovero, fatta salva la responsabilità del professionista dell'Azienda per quanto attiene l'attività svolta in sede di gestione e conduzione dell'intervento chirurgico.

La Struttura Esterna non è responsabile dei danni eventualmente cagionati a terzi dai professionisti dell'Azienda che esercitano l'attività presso la Struttura esterna; nel contempo l'ASL di Viterbo non è responsabile di eventuali danni cagionati a terzi in difformità rispetto a quanto indicato dal professionista dell'ASL di Viterbo.

L'ASL di Viterbo garantisce la copertura assicurativa per RCT professionale dei suoi dirigenti medici nello svolgimento dell'attività istituzionale, in libera professione ed in convenzione, debitamente autorizzata, salvo per casi di dolo o colpa grave.

Il personale della ASL di Viterbo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti aziendali e di sicurezza in vigore presso la Struttura Esterna, anche in merito alle istruzioni interne che la Struttura Esterna si è dotata per la prevenzione e il controllo dal COVID-19. Il personale della ASL di Viterbo è tenuto ad utilizzare accuratamente i DPI previsti che saranno forniti dalla Struttura ESTERNA.

Articolo 8 Durata

La presente convenzione ha validità di 6 mesi, senza soluzione di continuità con il precedente accordo e pertanto andrà a scadere il 13/12/2024. Non è previsto rinnovo tacito. E' esercitabile recesso da ciascuna delle parti con preavviso scritto di 60 gg. L'Azienda, attraverso l'Ufficio ALPI, effettuerà controlli trimestrali sull'attività al fine del monitorare la corretta applicazione degli accordi.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere e/o apportare modifiche al presente atto convenzionale, dandone preventiva comunicazione alla Struttura esterna, qualora dovessero intervenire variazioni nell'organizzazione dell'attività libero professionale o intervengano disposizioni di legge che modifichino l'attuale quadro normativo che disciplina la materia.

L'Azienda ha facoltà di risolvere la presente convenzione, previa semplice comunicazione a mezzo PEC o racc A/R da inviarsi almeno sessanta giorni prima.

La Struttura esterna Eurosanità S.p.A.- Casa di Cura Quisisana nel caso in cui dovesse ottenere l'accreditamento anche parziale si obbliga a darne immediata comunicazione a mezzo raccomandata a/r anticipata via fax.

Costituisce condizione risolutiva espressa del presente atto, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, fermi i diritti di cui al contratto stesso e impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti all'Azienda per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di quanto appresso indicato, l'accreditamento anche parziale della Struttura esterna.

Articolo 9 (Protezione dei dati personali)

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del **27 aprile 2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D. Lgs n. 101 del **10 agosto 2018** relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

I Dirigenti medici, limitatamente alle attività inerenti la presente convenzione, si impegnano a mantenere la riservatezza dei dati personali, sanitari ed altri dati sensibili di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento delle predette attività ed a trattarli in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, e, da ultimo, dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE 2016/679). Tale generale obbligo di riservatezza permarrà anche dopo la scadenza della convenzione.

Eurosanità S.p.A., per la Struttura, nell'ambito del presente Accordo, assume la veste di Titolare del Trattamento, mentre l'Azienda ASL di Viterbo, limitatamente agli aspetti relativi al pagamento/fatturazione, quella di Responsabile del Trattamento come da apposito atto di nomina - che si allega alla presente convenzione (All.2).

Il Dirigente medico interessato, infine, è designato da Eurosanità S.p.A. quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 10 Spese di registrazione

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo e può essere registrato in caso di uso con oneri a carico del richiedente la registrazione.

Articolo 11 Foro competente

Le parti concordano che qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Viterbo.

Articolo 12 Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto in il

ASL VITERBO
Quisisana

Eurosanità S.p.A.-Casa di Cura

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona DI GIOVANNI

Il Legale Rappresentante
Dott. Tullio Ciarrapico